

Pubblicato il 25/09/2020

N. 09780/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06327/2020 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6327 del 2020, proposto da -OMISSIS-in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva

del verbale dello scrutinio finale del -OMISSIS-della Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- della scuola secondaria di primo grado.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio i genitori dell'alunno in epigrafe hanno impugnato il provvedimento di non ammissione del figlio alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado adottato dall'Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-di Roma chiedendone l'annullamento, previa idonea tutela cautelare.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il -OMISSIS-con il deposito di una serie di documenti relativi al procedimento che ha determinato il giudizio finale di non idoneità all'accesso alla classe successiva dell'alunno in questione.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2020, come avvisato in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.

La soluzione all'odierna controversia non può che rinvenirsi nell'ambito della normativa eccezionale che ha disciplinato le peculiari modalità di svolgimento delle lezioni e di valutazione degli alunni in conseguenza dell'emergenza sanitaria da "Covid-19".

In un contesto di tal fatta a venire in rilievo è l'ordinanza n. -OMISSIS-che il Ministro dell'Istruzione ha emanato, su espressa delega del legislatore contenuta nell'art. 1, co. 1 e 2 del d.l. n. 22/2020, convertito dalla legge n. 41/2020, la quale, con particolare riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, all'art.

3, co. 2 ha stabilito che *“Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo”*.

La fonte normativa di rango primario cui fa riferimento l’ordinanza in parola, ed alla quale la stessa ha inteso derogare su delega del legislatore, è rappresentata dal d. lgs. n. 62/2017 che, in disparte quanto statuito dal richiamato art. 3, co. 3, non di interesse ai fini dell’odierna controversia in quanto riferito alla scuola primaria, all’art. 5, co. 1, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo grado, prevede che *“Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”*.

L’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del medesimo riferimento legislativo, anch’essi richiamati dalla prefata ordinanza, prevedono ulteriormente che *“2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.*

*3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*

*4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”*.

In sostanza, la richiamata ordinanza n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione ha disposto una evidente deroga rispetto all’applicazione degli ordinari parametri utilizzati per la valutazione del rendimento scolastico e della presenza alle lezioni da parte degli studenti, propendendo per il loro avanzamento alle classi successive anche in presenza di *deficit* formativi, previa predisposizione da parte del consiglio di classe di un “piano di apprendimento individualizzato”, così come espressamente previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 3 e dall’art. 6.

Alla menzionata *regula iuris* fanno da contraltare due sole eccezioni, espressamente sancite dai commi 7 e 8 del richiamato articolo 3 dell’ordinanza ministeriale.

Al comma 8, in particolare, viene fatta salva la possibilità, per il collegio dei docenti, di emettere provvedimenti di esclusione dagli scrutini ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, venendo in rilievo la facoltà di non ammettere alla classe successiva quegli alunni che hanno tenuto comportamenti particolarmente gravi tanto da essere sanzionati con i provvedimenti disciplinari previsti dal prefato Statuto di cui al d.P.R. n. 249/1998.

La seconda eccezione, invece, è contenuta nel richiamato comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza ove si prevede che *“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”*.

Orbene, in disparte la disposizione di cui al comma 8 relativa alle sanzioni disciplinari, non conferente alla fattispecie relativa all’odierna controversia, il Collegio non può non rilevare, con riferimento alla seconda eccezione *de qua*, come la possibilità per il collegio docenti di disporre all’unanimità la non ammissione all’anno successivo di discenti che non abbiano frequentato le lezioni, o che lo abbiano fatto in modo sporadico, sia lastricata da una serie di condizioni specifiche che non sembrano essere state rispettate nel caso concreto oggetto dell’odierno giudizio.

Come pocanzi riportato, invero, la mancata o saltuaria frequenza delle lezioni, per poter essere rilevante ai fini della bocciatura, deve essere necessariamente non imputabile a difficoltà connesse con la didattica a distanza ma, soprattutto, deve essere tale da aver impedito al corpo docenti la possibilità di acquisire

qualsiasi elemento per la valutazione del discente, con l'ulteriore precisazione che tale condizione deve affondare le sue radici già nel primo quadrimestre, tanto che l'ordinanza prevede la sua verbalizzazione già al termine del primo periodo di valutazione.

In altri termini, la mancata o la sporadica partecipazione alle lezioni, per questo peculiare anno scolastico, non può assurgere ad elemento *ex se* determinante per sfociare in un giudizio di non ammissione alla classe successiva, dovendo essere altresì accompagnata dalle specifiche circostanze evidenziate dalla norma, ossia dal fatto che le assenze abbiano impedito ai docenti di acquisire elementi di valutazione per la formulazione di un giudizio compiuto già nel primo quadrimestre e che tale anomalia sia stata opportunamente stigmatizzata nei verbali redatti al termine del primo periodo di valutazione.

Nel caso di specie, in particolare, il collegio docenti ha disposto la non ammissione alla classe successiva dello studente avvalendosi della richiamata eccezione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale. Tuttavia, nella motivazione del provvedimento contenuta nel verbale di scrutinio finale e nei suoi allegati si evidenzia come ad essere state determinanti per la bocciatura sono state non soltanto le ore complessive di assenza (pari a 156) ma anche le lacune formative di base e lo scarso rendimento scolastico dell'alunno che, al termine del primo quadrimestre, ha riportato sette insufficienze (voto pari a "4" in Matematica, Scienze, Tecnologia e Spagnolo ed a "5" in Arte, Musica e Scienze Motorie), dimostrando poi scarsa collaborazione nell'attività di "didattica a distanza" (D.A.D.) durante la quale avrebbe *"lavorato sempre in maniera molto discontinua, superficiale e frammentaria, mostrandosi molto poco interessato alle attività proposte"*.

Orbene, appare evidente come una valutazione discrezionale di tal fatta, appuntata sullo scarso rendimento dell'alunno, si ponga in una posizione di insanabile contrasto con la disciplina peculiare emanata in conseguenza della pandemia da "Covid-19", con la quale il Ministero dell'Istruzione ha individuato, in via tassativa, due sole fattispecie per ricorrere, in via eccezionale, ad un provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Nel verbale relativo alla valutazione del primo quadrimestre, invero, non emerge una situazione di mancata o sporadica frequenza delle lezioni che ha privato gli insegnanti degli elementi necessari per procedere alla valutazione dell'alunno. Ciò è agevolmente riscontrabile sia dai voti comunque assegnati e sia dal giudizio sulla frequenza alle lezioni dell'alunno, con riferimento alla quale è stata riscontrata soltanto *"qualche discontinuità"*.

Nel verbale relativo al secondo quadrimestre, inoltre, ad onta del provvedimento di non ammissione emesso all'unanimità e formalmente riferito alla specifica eccezione al divieto di bocciatura contemplata dall'art. 3, co. 7 dell'ordinanza ministeriale, si legge *"il consiglio di classe della prima B ha ritenuto opportuno non ammettere alla classe successiva l'alunno -OMISSIS- per le notevoli carenze riscontrate alla fine della classe prima. L'alunno sin dall'inizio dell'anno scolastico ha evidenziato una preparazione di base lacunosa che non è riuscito a colmare nel corso del primo quadrimestre sia per le numerose ore di assenza (107) sia per il poco impegno mostrato in classe e a casa, nonostante le sollecitazioni, il lavoro per piccoli gruppi, strategie mirate e le richieste di collaborazione rivolte alla famiglia. [...] Il numero delle insufficienze è tale da rendere difficile il recupero e lo svolgimento di una programmazione abbastanza complessa come quella della seconda. Far ripetere la classe prima rappresenta, a nostro avviso, un modo per far recuperare quelle carenze che rappresentano il substrato essenziale per il raggiungimento di obiettivi sempre più complessi"*.

Appare pertanto evidente che il giudizio di non ammissione, dietro allo schermo del ricorso formale all'eccezione di cui all'art. 3, co. 7 dell'ordinanza ministeriale, si poggi su una valutazione discrezionale del collegio docenti che ha ritenuto non sufficiente la preparazione del discente in vista della sua iscrizione alla seconda classe della scuola secondaria di primo grado, pur non essendo una tale valutazione contemplata, per l'anno scolastico scorso, dalla normativa emergenziale sopra richiamata.

Del resto, dall'esame della documentazione depositata agli atti emerge non solo, e non tanto, che il numero delle assenze fatte registrare dall'alunno non abbia rappresentato in alcun modo un ostacolo per la sua compiuta valutazione, seppur per molti versi negativa, ma che lo stesso non sarebbe neppure anomalo allorquando ipoteticamente parametrato alla normativa ordinaria derogata per l'anno scolastico 2019/20 dall'ordinanza ministeriale n. 11/2020. Ciò nella considerazione che la presenza del ricorrente, al netto delle assenze verbalizzate, non risulta essere inferiore rispetto al limite di tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Per le suesposte ragioni il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente annullamento degli atti gravati e rivalutazione a carico della scuola della posizione della ricorrente.

Alla luce della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con discendente annullamento degli atti gravati e rivalutazione della posizione dell'alunno a carico dell'istituto scolastico resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO